

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Attuazione del progetto “Analisi e studio per l’implementazione di un modello di finanziamento a costi semplificati delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi relativi all’AKIS previsti dal CSR per il Veneto 2023-2027”.

* * * * *

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____;

e

l’Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Management, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, codice fiscale n. 80007720271, di seguito denominata “Università”, rappresentata da _____, nato/a a _____, il _____, in qualità di _____;

di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

Premesso che

- a) con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ è stato approvato il progetto “Analisi e studio per l’implementazione di un modello di finanziamento a costi semplificati delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi relativi all’AKIS previsti dal CSR per il Veneto 2023-2027” (di seguito “Progetto” - Allegato A) e che con la medesima è stato altresì stabilito che tale Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione – Direzione Agroalimentare e l’Università;
- b) la Regione, nell’ambito dello sviluppo del sistema economico regionale, favorisce e sostiene le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all’innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo, con istituzioni scientifiche della ricerca e dell’innovazione, quali le Università, che possono operare direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, così come integrato dall’articolo 25, comma 2 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
- c) la Regione è impegnata nella realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022 (di seguito “PSR 2014-2022”), ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26/05/2015, adottato con DGR n. 947 del 28/07/2015 e successivamente modificato e approvato, da ultimo, con DGR n. 15 del 10/01/2023;
- d) la Regione è altresì impegnata nella realizzazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (di seguito “CSR 2023-2027”), ai sensi del Regolamento



11257ee2



(UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, approvato con DGR n. 14 del 10/01/2023 successivamente modificato e approvato, da ultimo con DGR n. 1511 del 04/12/2023;

- e) l'Università Ca' Foscari Venezia, ai sensi dell'articolo 2, comma 11 dello Statuto di Ateneo "*Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento della propria componente studentesca nella società e nel mondo del lavoro*";
- f) la Regione e l'Università ritengono che la collaborazione tra gli enti possa contribuire a migliorare l'attuazione e i risultati del CSR 2023-2027, mediante l'implementazione di un modello di finanziamento a costi semplificati delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi relativi all'AKIS previsti dal CSR per il Veneto 2023-2027;
- g) la Regione ha previsto, nell'ambito dell'attività di Assistenza tecnica al PSR 2014-2022 sostenuta dalla Misura 20 del Programma, una specifica azione a supporto di iniziative di studio, analisi, approfondimenti e informazione relative ad aspetti e tematiche dello sviluppo rurale, attraverso il Programma Operativo PO.8 approvato dalla DGR n. 70 del 26/01/2023 (Azione 1, ID 67);
- h) la Regione e l'Università, nell'ambito delle proprie prerogative, ritengono opportuno, con specifico riferimento alle finalità regionali, di favorire e sostenere le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo;

Considerato che

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e sono idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

la Regione del Veneto e l'Università Ca' Foscari Venezia sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;

la Regione e l'Università ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di sviluppare una tematica centrale e strategica come quella dello sviluppo delle conoscenze finalizzate alla semplificazione dei processi amministrativi degli interventi della Politica agricola comune e dello sviluppo rurale, alla riduzione degli oneri burocratici per i beneficiari, orientando gli interventi al raggiungimento dei risultati;

in attuazione delle direttive europee, l'art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: "a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."

tali presupposti, al fine della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo, sono come di seguito soddisfatti:



11257ee2



- il presente Accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente Accordo;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l'Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso al presente Accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

la collaborazione tra la Regione e l'Università prevista dal presente Accordo, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto dell'Accordo

1. La Regione e l'Università si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto “*Analisi e studio per l'implementazione di un modello di finanziamento a costi semplificati delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi relativi all'AKIS previsti dal CSR per il Veneto 2023-2027*”, come descritto nell'Allegato A della DGR n. _____ del _____.
2. L'aggiornamento del Progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Programma di attività

1. Il Progetto si articolerà in sei fasi o Work Packages (WP), come di seguito descritto:

WP1 – Ricognizione dati.

WP2 – Prima analisi.

WP3 – Integrazione del set informativo.

WP4 – Validazione del modello e del processo.

WP5 – Stesura del report definitivo e delle linee guida.

WP6 – Attività Gruppo tecnico di coordinamento.

2. Le parti si impegnano a verificare l'esecuzione dell'attività e l'avanzamento del Progetto mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all'articolo 3.
3. Il Progetto di cui al presente articolo deve essere di interesse generale e garantire un'adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori, secondo criteri non discriminatori e conformemente alle modalità citate all'articolo 9 del presente Accordo.

ART. 3 – Referenti del Progetto

1. Il responsabile per la Regione è il dott. _____, Direttore della Direzione Agroalimentare.
2. Il responsabile per l'Università è _____.
3. L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione e l'Università prevede la costituzione di un



11257ee2



apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, composto dai rispettivi responsabili del Progetto, e al massimo da tre referenti tecnici direttamente coinvolti nell’attività e designati da ciascuno dei due enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare al primo incontro, dell’individuazione della tempistica di svolgimento delle attività funzionale alla determinazione dei costi semplificati conseguente alla calendarizzazione di attivazione dei bandi per gli interventi dell’AKIS, di verificare il progressivo stato di esecuzione del Progetto, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione del Progetto ed eventualmente suggerire eventuali variazioni tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati.

ART. 4 – Obblighi delle parti

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle attività indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l’accesso alle banche dati regionali e dell’Organismo pagatore AVEPA, il collegamento con il settore delle produzioni agroalimentari regionali ed in particolare per le seguenti attività all’interno di ciascun Work Package (WP):

WP1 – Accesso alle banche dati regionali e dell’Organismo pagatore AVEPA.

WP2 – Supporto nell’analisi dei dati storici delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi relativi all’AKIS della Regione del Veneto.

WP3 – Supporto per la realizzazione di interviste con gli operatori.

WP6 – Attività Gruppo tecnico di coordinamento: partecipazione e segreteria.

2. L’Università si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento delle attività di analisi e studio indicate al precedente articolo 2 ed in particolare per le seguenti attività all’interno di ciascun Work Package (WP):

WP1 – Raccolta dei dati esistenti nelle banche dati regionali e dell’Organismo pagatore AVEPA.

WP2 – Analisi dei dati storici delle domande di aiuto e di pagamento riconducibili a iniziative dell’AKIS Veneto.

WP3 – Interviste con gli operatori, raccolta di informazioni da altre fonti e indagini di mercato.

WP4 – Definizione del modello per l’applicazione delle diverse tipologie di costi semplificati nella programmazione e rendicontazione di interventi sovvenzionati dai fondi dell’Unione europea.

WP5 – Stesura del report definitivo e delle linee guida.

WP6 – Attività Gruppo tecnico di coordinamento: partecipazione.

3. Tutte le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
4. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

ART. 5 – Durata

1. Il presente Accordo ha efficacia per 15 mesi dalla data di sottoscrizione.
2. Il termine è prorogabile su accordo tra le parti.



11257ee2



ART. 6 – Oneri

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Progetto.

ART. 7 – Rimborso delle spese sostenute

1. La Regione riconosce all'Università un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
2. La Regione, contribuirà alle spese per l'attuazione del Progetto sostenute dall'Università fino ad un massimo di euro 20.000,00 a valere sullo stanziamento della Misura 20 – Assistenza tecnica del PSR 2014-2022.
3. Ai fini del trasferimento del contributo l'Università dovrà presentare alla Regione, entro 30 giorni successivi al termine di conclusione delle attività del Progetto, idonea rendicontazione dettagliata in base ad un'analisi distinta dei costi sostenuti per quanto riguarda in particolare il personale impiegato, la relazione finale, i report e gli altri prodotti del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute mediante una tabella riassuntiva e i documenti di spesa e pagamento recanti il riferimento esplicito alla DGR n. _____ del _____, in coerenza comunque con le attività svolte e con il cronoprogramma del Progetto. Sulla base di tale rendicontazione e secondo le procedure stabilite dalla DGR n. 993/2016 e ss.mm.ii. (Assistenza tecnica PSR, Misura 20, Piano di attività), verrà erogata all'Università la quota a carico della Regione, attraverso l'Organismo pagatore AVEPA.
4. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di impresa ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.

ART. 8 – Scambio dati ed elaborati scientifici

1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento.
2. La relazione finale dovrà essere approvata dal Gruppo tecnico di coordinamento.

ART. 9 – Utilizzo dei risultati

1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente Accordo saranno di proprietà di entrambe le parti.
2. La Regione e l'Università potranno pubblicare i risultati del Progetto e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, all'Università e alla DGR n. _____ del _____.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi, nel rispetto delle Linee guida per i beneficiari sugli obblighi di informazione e comunicazione di cui al decreto del Direttore della Sezione Piani e Programmi settore primario n. 4 del 17/05/2016 e ss.mm.ii.

ART. 10 – Responsabilità

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento



11257ee2



di quanto previsto.

2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività del presente Accordo.

ART. 11 – Riservatezza

1. La Regione e l'Università si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 – Recesso

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dall'Università che dovranno essere comunque riconosciute.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il Gruppo tecnico di coordinamento, come costituito.
4. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla Legge n. 221 del 17/12/2012.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/1986 e s.m.i.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico dell'Università.

<p>Per la Regione del Veneto – Dir. Agroalimentare </p>
<p>Per l'Università Ca' Foscari Venezia – Dip. Management </p>

